

Criteria di validità per l'anno scolastico

Come stabilito dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e riconfermato con la circolare M.I.U.R n. 20 del 04.03.2011 art.14 ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio, così come indicato dalla Circolare, ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)".

Stabilito che spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano il passaggio alla classe successiva o l'ammissione agli esami conclusivi del I° ciclo, in quanto gli insegnanti non sono in possesso di elementi sufficienti per la valutazione .

Criteria di ammissione e non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato del primo ciclo.

(D.Lgs.62/17 Art.1 c.2, DPR n.249/98 Art.4 c.6 e 9 bis, nota n. 1865/2017)

LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DEVE RAPPRESENTARE UN'ECCEZIONE e si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado).

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, a maggioranza può decidere di promuovere pur in presenza di insufficienze se si verificano queste condizioni, valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza

- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Prima di procedere alla valutazione il Collegio dei Docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 62/2017) (vedi Validità anno scolastico).

Per quanto riguarda le discipline:

viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

In particolare in presenza di:

- CINQUE o più insufficienze lievi (5)
- DUE insufficienze gravi (4) accompagnate da almeno DUE insufficienze lievi;
- più di DUE insufficienze gravi.